



## TRIBUNALE DI LECCE

TERZA SEZIONE CIVILE – UFFICIO ESECUZIONI E PROCEDURE  
CONCORSUALI

### SENTENZA DI OMOLOGA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 70, COMMA 7, D.Lgs. n.14/2019

*Il Giudice designato dott. Antonio Barbetta*

**Visto** il ricorso per l'omologazione del piano del consumatore depositato in data 22.06.2023 da **Carrisi Antonio** ( [REDACTED] ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonluca Iasi, giusta procura in atti, rilasciata su foglio separato, con l'ausilio del gestore della crisi avv. **Antonio Manco** (pec: [antonio.manco@pec.it](mailto:antonio.manco@pec.it)) dell'O.C.C. da sovraindebitamento "*Ex Parte Legis*";

**Richiamato**, quanto alla sussistenza dei requisiti previsti *ex art.2, comma 1, lett. c), D. Lgs. n.14/2019*, il decreto di ammissibilità *ex art. 70, comma 1, d.lgs. n.14/2019*;

**Rilevato** che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento (requisito oggettivo, richiesto in via generale dalla disciplina in materia), considerato che negli anni l'istante ha ricorso al credito per fare fronte alle spese per fabbisogni nascenti dalla separazione coniugale nonché ai costi di vita familiare, oltre ai gravi problemi di salute, soprattutto di natura depressiva che lo hanno interessato (cfr. all. in atti);

**Osservato**, in particolare, che la storia finanziaria dell'istante ha avuto la seguente evoluzione:

- **BANCA POPOLARE PUGLIESE soc. coop. a.r.l.** – mutuo ipotecario n. 2955 utilizzato per acquisto casa coniugale, assegnata alla ex moglie. In regolare ammortamento.

Rata mensile €330,15.

Scadenza piano di ammortamento: 31.08.2027.

- **BANCA IFIS s.p.a.**, creditrice per la complessiva somma di €53.911,34, ha già avviato pignoramento presso terzi con trattenuta sullo stipendio con trattenuta mensile pari ad €428,56.

Il credito in questione deriva dalla cessione dei seguenti due rapporti di credito:

- o Contratto n. 13087399, ceduto in data 24/07/2015 dalla SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.

- o Contratto n. 4607488, ceduto in data 4607488 dalla DEUTSCHE BANK S.P.A.

L'importo dei suddetti crediti ammontava, al momento della cessione, ad €30.726,96 in linea capitale, oltre a spese di procedura e agli interessi come liquidati in ordinanza d'assegnazione e dettagliato in estratto conto, per un totale, come visto, di €53.911,34.

• **IJDF Italy s.r.l.**, creditrice per la complessiva somma di € 5.735,58.

Il credito in questione deriva dalla cessione di credito Compass Banca s.p.a., Carta di Credito nr. 0171 0374 4035.

• **SPEFIN FINANZIARIA s.p.a.** – Finanziamento con cessione quinto stipendio n. 17013346, rata con trattenuta diretta su stipendio: €316,00.

Debito residuo alla data del 28/10/2021: €24.332,00.

• **COMPASS BANCA s.p.a.** – Finanziamento chirografario n. 22194849 dell'11/02/2020, somma complessivamente erogata: €12.900,36.

• **COMPASS BANCA s.p.a.** – Carta di credito n. 32199739582 dell'11/02/2020, linea erogata per €1.500,00.

• **MB CREDIT SOLUTIONS s.p.a.** – Finanziamento chirografario n. 6280231 (ex Banca Ifis – ex Iustitia Futura) Debito residuo alla data del 15/12/2020: €17.749,66.

• **AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE:**

o in Privilegio Grado 7 artt. 2758 e 2749 c.c. n. 7 art. 2778 c.c.: €517,38

o in Privilegio Grado 18 artt. 2752 e 2749 c.c. n. 18 art. 2778 c.c.: €1.395,87

o in Privilegio Grado 20 artt. 2752 c.c. n. 20 art. 2778 c.c.: €267,75

o in Privilegio Grado 20 artt. 2752 e 2749 c.c. n. 20 art. 2778 c.c.: €441,38

Totale privilegiato: €2.622,38

Totale chirografario: €901,29

Totale generale: €3.523,67

• **MALERBA Vilma e CARRISI Tommaso, Mattia e Alex** (a titolo di mantenimento): €16.640,00 (ovvero 160 x 104 mesi, a partire dal Provvedimento di omologa dell'atto di separazione del 23/09/2013 al 25/05/2022).

• **Regione Puglia**, Bollo Auto anno 2020/2021 per €154,10 come da avviso n. 072010095215;

• **Comune di Aradeo**, IMU per gli anni 2015-2016 come da avvisi di accertamento per gli anni 2015/2016 del Comune di Aradeo per €466,00.

**considerato** che Carrisi Antonio ha un indebitamento complessivo pari a circa euro 150.000,00 e, attualmente, un esborso mensile che gli permette la disponibilità di una residua quota di stipendio non soggetta a trattenute o ad impegni finanziari o di altro tipo risultava – a partire da marzo 2018 - pari a soli €302,52;

**atteso** che il piano di ristrutturazione è puntualmente riassunto dal gestore della crisi dell'O.C.C. nella relazione particolareggiata e successiva integrazione, da intendersi qui per riportato e trascritto;

**Atteso** che la domanda di omologazione è accompagnata dalla contestazione dei creditori chirografari, in particolare Spefin Finanziaria S.p.A., sicché si deve procedere



alla valutazione della convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'ipotesi alternativa della liquidazione concorsuale, e dunque non solo, in via esclusiva, alla verifica della legittimità del procedimento e della fattibilità del piano oggetto della proposta;

**Rilevato**, più specificamente, che Spefin Finanziaria S.p.A., cessionaria del credito vantato da Banca Agricola Popolare di Ragusa S.C.P.A. asserisce di aver compulsato un pignoramento presso terzi in ragione dell'inadempita obbligazione nascente dal contratto di cessione del quinto sottoscritto e di aver maturato il diritto all'assegnazione integrale del tfs, posto a disposizione del piano di ristrutturazione, poiché la cessazione del rapporto del Carrisi e il conseguente diritto di assegnazione del creditore sarebbe sorto ben prima del deposito dell'istanza di apertura dell'odierno procedimento di ristrutturazione; inoltre, l'opponente deduce che i crediti IMU vantati dal Comune di Aradeo potrebbero essere prescritti in difetto di formali atti interruttivi, assenti negli allegati; da ultimo, sostiene che la crisi finanziaria sia da ascrivere esclusivamente alla condotta caratterizzata da colpa grave ovvero malafede del debitore;

**Osservato** che dalla ricostruzione della storia finanziaria di Carrisi Antonio emerge *ictu oculi* il requisito oggettivo, se solo si considera che l'istante ha raggiunto un livello insostenibile di indebitamento, già prima della concessione dell'ultimo finanziamento con delegata (nel marzo del 2018) di cui si discute, che lo ha portato ad avere un residuo disponibile pari a circa €320,00 mensili per far fronte ai fabbisogni familiari mensili;

**Considerato**, pertanto, che alcun dubbio può nutrirsi sul punto attesa l'impetosa lettura dei numeri portati dalla documentazione versata in atti;

**Rilevato** che le osservazioni formulate da Spefin Finanziaria S.p.A. (cessione del quinto) si focalizzano sulla carenza del requisito della meritevolezza del richiedente;

**Osservato** in ordine al requisito soggettivo della meritevolezza che anteriormente alla riforma di cui al d.l. n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 176/2020, l'art. 12 *bis* co. 3 della l. n. 3/12 affermava che il Giudice omologava il piano quando escludeva che il consumatore avesse assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che avesse colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali;

**Considerato** che la recente riforma, come evidenziato nelle prime pronunce ad essa successive (Trib. Benevento 26.1.2021), ha dato un nuovo assetto all'omologazione del piano, esaltando, in chiave diversa, il requisito della meritevolezza e chiarendo che essa vada inquadrata "*nell'assenza di atti in frode e nella mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento*".

**Tenuto conto**, invero, che la novella, eliminando la precisazione secondo cui, ai fini della omologa, il Giudice deve escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbia colposamente determinato il sovraindebitamento ricorrendo ad un credito non proporzionato alle proprie capacità reddituali, esclude l'accesso, al piano del consumatore, esclusivamente a quel debitore che abbia "*determinato la situazione da sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode*";

**Rilevato** che si è così passati dall'assenza di colpa (*rectius* presenza della meritevolezza), richiesta per l'omologa prima della riforma, all'assenza di colpa "grave", malafede, frode, ora espressamente richiesta ai fini dell'ammissibilità del piano

(cfr. nuovo art. 7 co. 2, lett. d) *ter*, ora art. 69, comma 1, d.lgs n.14/2019), con un evidente restringimento della maglie di responsabilità da parte del debitore;

**Ritenuto**, ancora, che è senz'altro vero che il Legislatore ha voluto distinguere il presupposto di accesso alla procedura (colpa grave del debitore, che rileva nel momento della decisione sull'ammissibilità) dalla valutazione del merito creditizio, la cui violazione preclude al creditore soltanto alcune facoltà processuali a procedura ormai aperta, e quindi già superato il vaglio dell'ammissibilità (infatti il finanziatore malaccorto non può opporsi all'omologazione del piano e non può proporre reclamo dopo l'omologazione), ma è anche vero che il diverso momento in cui operano le due situazioni non significa anche che la legge le abbia volute completamente slegare nella valutazione complessiva della colpa del debitore;

**Considerato** che non può, infatti, sottacersi che il creditore, avvantaggiandosi di evidenti e robuste dissimmetrie informative, gode di una posizione di assoluto vantaggio informativo nei confronti del debitore, e non può essere senza rilievo il fatto che, tra i due, sia proprio il finanziatore a comprendere meglio del finanziato l'opportunità o meno di concedere credito, ben sapendo il finanziatore che, ove il debito non venga onorato, egli potrà eventualmente agire esecutivamente anche sulla casa di abitazione del consumatore (per cui con prestiti al consumo di modesta entità si potrebbero avere effetti devastanti per il debitore, incidenti sul suo patrimonio in misura sproporzionata rispetto al debito);

**Osservato**, pertanto, che se il finanziatore approfitta della sua posizione di vantaggio per concedere il prestito, laddove non avrebbe dovuto farlo, non può a priori negarsi la possibilità di derubricare l'eventuale colpa del debitore da grave a lieve, avuto riguardo ovviamente al caso concreto e alla eventualmente prava condotta del debitore, che potrebbe anche prevalere sulla considerazione della violazione del merito creditizio;

**Rilevato**, di conseguenza, che le deduzioni della Spefin Finanziaria S.p.A., in tema di violazione del merito creditizio non possono trovare luogo in questa sede in ragione delle peculiarità che hanno prodotto la situazione di sovraindebitamento del ricorrente;

**Considerato**, in particolare nel caso vagliato, che pur avendo il ricorrente senz'altro dato luogo al proprio sovraindebitamento, tuttavia la sua situazione si è aggravata per le ragioni già illustrate sulla base dei rilievi del gestore della crisi, che appaiono comprovati a questo giudicante e idonei ad integrare il requisito della *meritevolezza* alla luce della sua nuova declinazione, avendo il debitore finito per alimentare il proprio sovraindebitamento nel tentativo ragionevole, benché non coronato da successo, di

**Rilevato** che, con riferimento alla *"messa a disposizione dei creditori del Trattamento di fine servizio (TFS)"*, la finanziaria creditrice sostiene che ciò costituirebbe una violazione dell'art. 1 delle condizioni generali del contratto di finanziamento da parte del Carrisi, in quanto già maturato il diritto di acquisire le somme derivanti dal citato tfs;

**Considerato** che la tesi della Spefin Finanziaria S.p.A. non trova la condivisione del Giudicante poiché il piano del consumatore può legittimamente prevedere una falcidia anche dei crediti per i quali (come nella specie) il creditore abbia ottenuto un'ordinanza di assegnazione di quota parte dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della

pensione, all'esito di un procedimento di pignoramento presso terzi (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 65/2022);

**Rilevato**, di conseguenza, che il tfs può essere legittimamente messo a disposizione del piano di ristrutturazione e quindi di tutti i creditori;

**Osservato** che la proposta scrutinata consente un miglior soddisfacimento dei creditori rispetto all'ipotesi alternativa della liquidazione concorsuale, in quanto la liquidazione giudiziale dei beni intestati al debitore permetterebbe di avere un ricavato inferiore alle somme messe a disposizione dal proponente con il presente piano del consumatore;

**Atteso** che gli effetti dell'omologazione del piano del consumatore si estendono anche ai contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, ai sensi dell'art. 67, comma 3, d.lgs. n.14/2019, e per analogia ai finanziamenti con delega;

**Considerato** che l'O.C.C. ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del decreto rassegnato;

**Considerato** che la proposta non si palesa violativa del disposto di cui all'art. 2740 c.c., né dell'obbligo di soddisfare integralmente i crediti impignorabili e non falcidiabili;

**Considerato** che l'O.C.C. ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle condizioni ostative e ha concluso per la piena fattibilità del piano, con ragionamento diffuso, chiaro, logico, esaustivo, come tale integralmente richiamato nella presente sede;

**Ritenuto** che non occorre procedere alla nomina di un liquidatore, in ragione del concreto contenuto del piano, stante l'assenza di beni da porre in vendita e dovendo provvedere l'OCC a verificare mensilmente che le somme destinate ai creditori, siano effettivamente ad essi attribuite dal debitore con cadenza mensile e secondo quanto previsto nel medesimo piano;

**Ritenuto** che all'attuazione del piano provvederà dunque lo stesso debitore sotto la stretta vigilanza del gestore, avv. Antonio Manco, al quale il ricorrente dovrà fornire mensilmente prova dei pagamenti;

#### **P.Q.M.**

**omologa** il piano di ristrutturazione debiti del consumatore proposto da **Carrisi Antonio** ( [REDACTED] );

**dispone** che l'O.C.C. – Gestore della crisi nominato, avv. Antonio Manco, cui sono attribuiti i poteri di cui all'art. 71, comma 1, d.lgs. n.14/2019, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione del piano – da attuarsi secondo le modalità proposte dallo stesso gestore, vigilando costantemente sull'esatto adempimento dei debitori e comunicando immediatamente ai creditori e al giudice designato eventuali difficoltà;

**dispone** più specificamente, che il debitore provveda alla distribuzione delle somme destinate ai creditori in conformità a quanto previsto nel piano e sulla base del progetto di riparto predisposto, tenendo conto della graduazione dei singoli crediti e fornendo mensilmente evidenza al gestore della crisi; i pagamenti avranno luogo eseguendo i singoli bonifici a valere su un conto corrente sul quale dovranno tempestivamente essere poste a disposizione le somme necessarie; eventuali irregolarità dovranno essere immediatamente comunicate, a cura del medesimo OCC, ai creditori e a questo Giudice

designato; l'OCC dovrà rendicontare semestralmente il regolare adempimento del piano;

**dispone** l'immediata pubblicazione, per estratto, del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Lecce a cura del Gestore della crisi e, altresì, sulla piattaforma Edicom di cui al sito [www.annuncisovraindebitamento.it](http://www.annuncisovraindebitamento.it) (sarà cura del professionista, avvalendosi anche dello staff presente in sede, richiedere la pubblicazione alla società Edicom, che provvederà contestualmente a fornire i dati di fatturazione inerenti il servizio, da ritenersi interamente a carico della parte istante);

**dà atto** che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 70, comma 1, d.lgs. n.14/2019 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

**dispone** che la liquidazione del compenso spettante all'O.C.C. sia effettuata con separato provvedimento, in ogni caso entro i limiti stanziati nel piano, a richiesta dei professionisti;

**manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte ricorrente, a sua volta onerata della immediata comunicazione all'O.C.C.;**

**dichiara chiusa la procedura ai sensi dell'art. 70, comma 7, d.lgs. n.14/2019.**

Lecce, 5 febbraio 2024

Il Giudice designato  
*dott. Antonio Barbetta*